



**COMUNE DI BARLETTA**

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

<p>-ESERCIZI COMMERCIALI -PUBBLICI ESERCIZI -MERCATI</p>	<p><b>DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, DELLE GIORNATE DI RIPOSO SETTIMANALE E DELLE DEROGHE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEI MERCATI</b></p>
--	---

Prot. n 82030 del 26/10/09

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- in data 01/12/08 veniva emessa l'ordinanza n. 75365 avente ad oggetto la regolamentazione degli orari degli ESERCIZI COMMERCIALI , dei PUBBLICI ESERCIZI e dei MERCATI in attività nella Città di Barletta valida per l'anno 2009, ai sensi del d.lgs. 114/98, della L.R. n. 11/03, della L. R. n. 5 del 07/05/08 della L.R. n.18/01 e della legge n.287/91;
- l'art. 18 della L.R. n. 11/03 e s.m.i. prevede che il provvedimento comunale relativo all'individuazione dei giorni nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, deve essere emanato entro il 30 novembre di ogni anno;
- data la necessità di provvedere ad emanare entro il suddetto termine , l'ordinanza sindacale relativa alla disciplina degli orari e delle deroghe per l'anno 2010, sono state sentite le associazioni di categoria più rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori nella riunione tenutasi presso il Settore Politiche Attive di Sviluppo in data 19.11.2009, così come previsto dall'art. 18, comma 5°, della L.R. n. 11/03 e s.m.i.;

**TUTTO CIO' PREMESSO;**

**VISTA** la L.R. n.18 del 24/07/2001 ;

**VISTA** la legge regionale n. 11 dell' 01/08/03 e s.m.i, in particolare l'art. 18, commi 5° e 6°;

**VISTA** la legge regionale n. 5 del 07 maggio 2008;

**VISTA** la Legge n. 287/91;

**VISTO** il D. Lgs.267 del 18.08.2000 – Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

**SENTITE** le associazioni di categoria più rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori nella riunione tenutasi presso il Settore Politiche Attive di Sviluppo in data 19.11.2009;

**Settore Politiche Attive di Sviluppo**

**Pari Opportunità**

70051 Barletta – Corso Cavour, 1

Tel. +390883303234- fax +390883303207

e-mail: dirigente.sviluppo@comune.barletta.ba.it

## ORDINA

### ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

#### ORARIO DI APERTURA

Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, muniti di autorizzazione commerciale o aperti previa comunicazione ai sensi del D.Lvo. n.114/1998 e della legge Regionale n.11/2003 e s.m.i., possono osservare l'orario di apertura al pubblico **dalle ore 7,00 alle ore 22,00** per un limite massimo di **13 ore giornaliere**. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno.

Gli esercizi per la vendita di concimi, antiparassitari e prodotti per l'irrigazione potranno anticipare **l'apertura alle ore 04,00** (fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere).

In considerazione delle esigenze dell'utenza e delle peculiari caratteristiche di parte del territorio cittadino, è consentito, ai sensi dell'art. 12 comma 8 bis della legge regionale n. 5 del 07.05.2008, esclusivamente agli esercizi di vicinato ubicati nel centro storico, così come delimitato dal piano particolareggiato approvato con deliberazione consiliare n. 731 del 11.10.1976, di **protrarre l'orario di chiusura alle ore 24.00**, fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere.

#### RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale potrà essere effettuato facoltativamente così come segue:

- Settore NON ALIMENTARE **LUNEDI' MATTINA**
- Settore ALIMENTARE E MISTO  
**(COMPRESO PANIFICATORI E PASTAI)** **GIOVEDI' POMERIGGIO**
- Settore NON ALIMENTARE ALTRI BENI **SABATO POMERIGGIO**  
Art. 5, c. 2°, lett. d), L.R. 11/03 e s.m.i.

Nel settore "Non alimentare altri beni" si intendono comprese tutte le categorie non alimentari non incluse nell'elenco di cui alle lettere b) e c) del comma 2°, art. 5 della Legge Regionale n. 11/03 e s.m.i., quali ad esempio Cinefoto e Cartolibrerie.

**Il Centro Commerciale Mongolfiera e Ipercoop potrà effettuare l'eventuale riposo settimanale nella giornata del Lunedì mattina come il settore merci non alimentare.**

#### CHIUSURA FESTIVA

E' fatto obbligo a tutti gli esercizi commerciali del settore non alimentare e alimentare di rispettare la chiusura tutte le domeniche e i giorni festivi, fatta eccezione per le Domeniche e i giorni festivi di seguito specificati:

## Anno 2010

- **03/01/10 : prima domenica dei saldi invernali**
- **06/01/10: Epifania**
- **14/02/10: domenica**
- **28/03/10: domenica delle Palme**
- **18/04/10: domenica**
- **tutte le domeniche e i giorni festivi nel periodo Maggio-Settembre con esclusione del 1 maggio e del 2 giugno;**
- **31/10/10: domenica**
- **28/11/10: domenica**
- **tutte le domeniche e i giorni festivi del mese di Dicembre escluso il Santo Natale e Santo Stefano**

## Anno 2011

- **02/01/11: prima domenica dei saldi invernali;**
- **06/01/11: Epifania.**

Nel caso di due **FESTIVITA' CONSECUTIVE**, gli esercizi di vendita al dettaglio del **SETTORE ALIMENTARE** effettueranno la vendita, limitatamente alle ore antimeridiane, nel secondo giorno festivo, purché questo non coincida con la DOMENICA. In tale ipotesi, l'apertura, sempre limitata alle ore antimeridiane, sarà effettuata il primo giorno festivo.

**Le attività di panificazione** (produzione e vendita di pane, focaccia, taralli e altri prodotti da forno) possono effettuare la vendita durante le ore antimeridiane tutti i giorni festivi (domeniche comprese) di tutto l'anno.

Gli esercizi commerciali per la vendita di **Mitili** possono effettuare la vendita durante le ore antimeridiane tutti i giorni festivi (Domeniche comprese) di tutto l'anno.

Gli esercizi commerciali di **Frutta e Verdura** possono effettuare la vendita esclusivamente di frutta secca ed esotica all'interno dei locali nelle ore antimeridiane dei giorni festivi (Domeniche comprese) di tutto l'anno.

**Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l'orario previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori.**

## **PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO "A" (RISTORANTI, TAVOLE CALDE,PIZZERIE) E DI TIPO "B" E "D" (CAFFE', GELATERIE,PASTICCERIE)**

### ORARIO DI APERTURA

Gli esercizi commerciali di tipo "A", "B" e "D" osserveranno un orario compreso nelle seguenti fasce:

- Periodo invernale (ora solare) dalle 04,00 alle ore 01,00
- Periodo estivo (ora legale) dalle 04,00 alle ore 02,00

**Settore Politiche Attive di Sviluppo  
Pari Opportunità**

70051 Barletta – Corso Cavour, 1  
Tel. +390883303234- fax +390883303207  
e-mail: dirigente.sviluppo@comune.barletta.ba.it

### EMISSIONI SONORE

**TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI** dovranno sospendere ogni tipo di emissione sonora **entro e non oltre le ore 24,00**.

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti nel **DISCIPLINARE** per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi approvato con delibera di G.M. n.30 del 23/02/2007.

### RIPOSO SETTIMANALE

Ai sensi della Legge 287/91, gli esercenti di tipo "A", "B" e "D" hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e l'eventuale turno di riposo. Gli stessi esercenti hanno l'obbligo di renderli noti al pubblico con apposito cartello ben visibile.

La seguente disposizione non si applica agli esercizi di cui all'art. 3 comma 6 della L.287/91.

### COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### ORARI

Il mercato settimanale, i mercati rionali e la vendita Itinerante nelle zone consentite osserveranno il seguente orario **dalle ore 07,00 alle 14,00** di tutti i giorni feriali.

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche dovranno essere eseguite non prima delle **ore 06,00 per il montaggio, e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00**.

Non è consentita la vendita in forma itinerante nel centro urbano come delimitato dall'art. 22 del Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche.

### DEROGHE AL DIVIETO FESTIVO

Fermo restando le norme contemplate dalla L.R. 18/2001 ciò che è previsto dal titolo X del Decreto Legislativo 114/98, si dà facoltà agli operatori commerciali su aree pubbliche **del mercato settimanale e dei mercatini rionali** di poter svolgere la loro attività **domenica 2 maggio 2010** (posticipo del 1 maggio).

Si dà facoltà agli operatori commerciali su aree pubbliche **del mercato settimanale** di poter svolgere la loro attività nelle seguenti date:

**domenica 19 dicembre 2010 (mercato straordinario di Natale)**

**venerdì 24 dicembre 2010 (anticipo del mercato del 25.12.2010)**

**venerdì 31 dicembre 2010 (anticipo del mercato dell' 01.01.2011)**

### ESCLUSIONI

**Sono esclusi dalla presente ordinanza, ai sensi della L.R. 11/03 e s.m.i., art. 18, comma 7°:**

le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da

**Settore Politiche Attive di Sviluppo  
Pari Opportunità**

70051 Barletta – Corso Cavour, 1  
Tel. +390883303234- fax +390883303207  
e-mail: dirigente.sviluppo@comune.barletta.ba.it

giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e le sale cinematografiche; gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico; gli esercizi localizzati all'interno di parchi permanenti attrezzati in attività di cui alla lettera c bis) del comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 11/03 e s.m.i.

## **SANZIONI**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

**MANDA** la presente ORDINANZA per notifica ai responsabili delle Associazioni di categoria, alla Lega Coop., alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei consumatori affinché ne possano divulgare la notizia.

**MANDA** altresì, al Comando P.M. , al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

**MANDA** agli uffici comunali : Traffico, Ambiente, Manutenzione e Barsa per quanto di loro competenza.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

Dalla Residenza Municipale, 26/11/09

**f.to il Dirigente**  
**Dott.ssa Santa Scommegna**

**f.to Il Sindaco**  
**Ing. Nicola Maffei**